

PROVVEDIMENTO N. 16 DEL 19 dicembre 2019

Prova di idoneità, per l'anno 2019, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi

C O N S A P

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via Yser 14;

VISTO l'art. 13, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone il trasferimento della tenuta del Ruolo dei periti assicurativi, così come ogni altra competenza in materia, a CONSAP S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l'articolo 158 che attribuisce a CONSAP il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il Regolamento CONSAP n. 1 del 23.10.2015 concernente la disciplina dell'attività peritale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015 ed entrato in vigore il successivo giorno 16;

DISPONE

ARTICOLO 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2019 una prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
 - a) il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
 - b) l'aver svolto il tirocinio biennale, di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CONSAP n. 1 del 23.10.2015.

ARTICOLO 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.consap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla prova è

certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

2. La procedura di compilazione e di invio *on-line* della domanda sarà operativa h 24 anche nei giorni festivi, **a partire dalle ore 00:00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 24:00 del 15 luglio 2020.**
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e del relativo indirizzo;
 - h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CONSAP n. 1 del 23.10.2015, secondo il modello di cui all'allegato 2 del medesimo Regolamento. Si precisa che il tirocinio biennale può essere svolto in più periodi e presso periti diversi; in tal caso il candidato dovrà essere in possesso della dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata da ciascun perito sotto la cui direzione ha esercitato l'attività di tirocinante;
 - i) il codice identificativo di una marca da bollo di € 16,00 e la relativa data di emissione che non potrà essere successiva al giorno di invio telematico della domanda di ammissione.
4. La dichiarazione di compiuto tirocinio, conforme al modello scaricabile dal sito internet www.consap.it, dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata a.r. indirizzata a CONSAP S.p.A. Ruolo Periti Assicurativi - via Yser 14 - 00198 Roma, entro e non oltre il **15 settembre 2020**, in originale o in copia autenticata, con allegata copia fotostatica del documento d'identità del perito che l'ha rilasciata.

Le dichiarazioni di compiuto tirocinio prodotte dai candidati resteranno acquisite agli atti di CONSAP, anche in caso di mancata partecipazione alla prova d'idoneità.

Coloro che hanno già presentato il predetto attestato in originale o in copia autenticata, in occasione delle precedenti sessioni d'esame ovvero ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento Consap n. 1 del 23.10.2015, oltre alla dichiarazione prevista al comma 3 lettera h), dovranno dichiarare nella domanda di ammissione - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto – di aver già prodotto l'attestato di compiuto tirocinio, precisando la data o la sessione d'esame di riferimento.
5. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante che dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati tramite posta elettronica, all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato da CONSAP per la relativa sottoscrizione da parte del candidato medesimo come indicato al comma seguente.

7. Il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 5, al momento dell'identificazione, il candidato dovrà sottoscrivere il modulo di domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto, previa:
 - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) consegna della marca da bollo di € 16,00 di cui al comma 3, lettera i.
8. L'ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal candidato e richiesti dal bando. CONSAP potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione "disabilità" dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilità". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con CONSAP. Qualora CONSAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata a CONSAP mediante posta elettronica all'indirizzo esame.periti@consap.it.
11. CONSAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa del destinatario o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 3 (Cause di esclusione)

1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) non abbia fatto pervenire a CONSAP l'originale o la copia autenticata dell'attestato di compiuto tirocinio di cui all'art. 2, comma 4;
 - c) il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 6, non esibisca un documento di riconoscimento in corso di validità e rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione di cui all'art. 2 comma 7.

ARTICOLO 4 (Data e luogo della prova d'esame)

1. La data, il luogo e l'orario della prova d'esame saranno comunicati - successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque entro il **12 novembre 2020** sul sito di CONSAP all'indirizzo www.consap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 5
(Svolgimento della prova d'esame)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere la prova d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 4, muniti di quanto previsto dal presente bando.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova.

ARTICOLO 6
(Modalità della prova d'esame)

1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
 - a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al seguente comma 2;
 - b) redazione di una perizia su documentazione fotografica, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa. Per lo sviluppo della stima, come di consueto, si fa riferimento al "Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria" - Editoriale Domus, fornito ai candidati in sede d'esame.
2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:
 - a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
 - b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.
3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo elaborato.

ARTICOLO 7
(Esito della prova d'esame)

1. L'esito della prova di cui all'articolo 6 e l'eventuale idoneità dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito di CONSAP previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2 comma 6. CONSAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà consultare l'esito della prova. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a far data dalla relativa pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 8
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata da CONSAP ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CONSAP n. 1 del 23.10.2015.

ARTICOLO 9
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso CONSAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è CONSAP S.p.A., via Yser, 14, 000198, Roma.

CONSAP S.p.A.